



A.I.C.C. e F.

Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari

Fondata il 5 febbraio 1977

CODICE DEONTOLOGICO

DEL CONSULENTE FAMILIARE

La prima stesura del 1999 è stata modificata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Ordinaria dei Soci nel 2009.

GENERALITÀ

1.- Definizione

Il codice deontologico dell'Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari [A.I.C.C. e F.], [di seguito indicata con il termine di Associazione], trascrive l'insieme dei principi e delle regole che il consulente coniugale e familiare, [di seguito indicato con il termine di consulente] deve osservare nell'esercizio della propria professione, quale che sia l'ambito e lo stato giuridico in cui essa è svolta.

Esso prescrive i comportamenti conformi alle finalità e agli scopi della professione di consulente.

2.- Normatività

Le indicazioni del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti. Nell'Elenco dei consulenti dell'Associazione stessa specificano le norme indicate nello statuto e nel regolamento dell'Associazione.

L'inosservanza delle norme fissate nel presente codice deontologico può provocare il provvedimento di decadenza dall'Associazione.

3.- Autonomia professionale

L'attività del consulente si fonda sulla libertà e sull'autonomia della professione di consulente, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

4.- Specificità della professione

La consulenza coniugale e familiare si qualifica come una relazione d'aiuto che tende a fare della persona la protagonista del superamento della sua difficoltà, instaurando un rapporto di fiducia e di collaborazione, affinché l'utente con le sue stesse risorse, superi il momento di disagio.

5.- Esercizio di più professioni

Il consulente, iscritto contemporaneamente ad altri Ordini od Albi professionali, esercita la sua professione di consulente nel doveroso rispetto di ambiti e competenze.

PROFESSIONALITÀ

6.- Finalità della professione

Compito e dovere del consulente è perseguire la tutela della salute e dell'integrità psicofisica e relazionale dell'uomo e della donna, intesi come persona e come membri di una famiglia, di una coppia, di un gruppo sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà di ogni essere umano, senza discriminazione alcuna di età, di sesso, di razza, di stirpe, di lingua, di nazionalità, di religione, d'ideologia, di condizione sociale ed economica.

7.- Competenza professionale

Il consulente nell'esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche dei vari campi delle discipline antropologiche ed ispirarsi ai valori etici fondamentali.

È richiesta una preparazione specifica nel campo della consulenza familiare, acquisita attraverso la frequenza di scuole e corsi riconosciuti dall'Associazione, assumendo come principi fondanti della sua attività la tutela della vita, della salute psicofisica, della dignità e libertà di ogni persona, della convivenza democratica, senza mai soggiacere a interessi, imposizioni, suggestioni di qualsiasi natura, provenienti da singoli individui o parti sociali o dall'intera collettività.

8.- Formazione interdisciplinare

Nell'esercizio professionale e nella formazione permanente il consulente può avvalersi della collaborazione dei colleghi e delle competenze specifiche di altri esperti.

9.- Aggiornamento e formazione permanente

Il consulente considera suo particolare e specifico impegno mantenere ed approfondire le sue conoscenze e la sua pratica nella consulenza familiare attraverso letture, documentazione, studi, l'esercizio della propria professione e la doverosa partecipazione a convegni, seminari e iniziative similari, promossi dall'Associazione e da altre Istituzioni scientifiche e culturali.

10.- Responsabilità professionale

Il consulente salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei contenuti e dei metodi della propria attività professionale, nonché della loro utilizzazione, ed è perciò responsabile della loro applicazione, uso, e delle eventuali valutazioni, anche di fronte all'Associazione, che tutela dignità, professionalità, correttezza, rigore scientifico, deontologia degli associati e della professione.

11.- Esercizio della professione

L'esercizio della professione può avvenire tramite l'attività singola o associata, in Consultori familiari e in Enti pubblici o privati che richiedono la prestazione professionale del consulente.

12.- Supervisione

Il consulente si avvale di una supervisione individuale o di gruppo.

13.- Rapporti interprofessionali

Nella collaborazione con colleghi e con professionisti di altre discipline, il consulente esercita la propria autonoma competenza professionale nel rispetto delle altrui competenze.

I rapporti devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco, della lealtà e della collaborazione.

Egli quindi si astiene dal proferire pubblicamente giudizi negativi relativamente alla preparazione e all'esercizio professionale di colleghi o comunque valutazioni lesive del loro decoro e della loro reputazione professionale.

14.- Limiti professionali

Il consulente non deve avvalersi del suo status professionale al fine di vantaggi e profitti individuali.

15.- Salvaguardia della professione

Il consulente informa l'Associazione su comportamenti non conformi alla deontologia professionale e su ogni iniziativa tendente a screditare la professione e l'Associazione stessa, da qualunque parte essi provengano.

Parimenti non avalla con il proprio titolo professionale attività o iniziative ingannevoli o disdicevoli.

RAPPORTI CON GLI UTENTI

16.- Doveri verso gli utenti

Il consulente è consapevole della responsabilità etica e sociale della sua professione per il fatto che, quando si attiene al suo ruolo di aiuto a maturare scelte autonome e responsabili, può intervenire in modo significativo nella vita di altre persone, nelle dinamiche della famiglia e di gruppi, collettività e comunità.

17.- Diritti degli utenti

Nell'esercizio professionale il consulente rispetta ed tende a valorizzare la dignità, il diritto alla riservatezza, l'autonoma determinazione di manifestazioni di pensiero e di comportamenti di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni; in ogni caso agisce nel pieno rispetto delle loro convinzioni etiche, religiose, politiche, etniche ed altre che siano per loro rilevanti, anche se personalmente non le condivide.

18.- Segreto professionale

Il consulente deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì mantenere il riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, anche nel confronto dei familiari dell'utente.

19.- Estensione del segreto professionale

La partecipazione di notizie ed informazioni ad altri consulenti o ai membri del gruppo di lavoro consultoriale è da considerarsi estensione del segreto professionale.

Deve avvenire di norma con il consenso degli interessati, rispettando il massimo della riservatezza anche nei riguardi del gruppo di lavoro consultoriale, e soltanto in funzione di una sempre migliore qualità della prestazione professionale.

20.- Rivelazione del segreto professionale

Il segreto professionale può essere rivelato soltanto con il consenso dell'interessato, previa specifica informazione sulle

conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa.

Il consulente limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in occasione del proprio rapporto professionale di consulenza, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporti gravi pericoli per la vita o per la salute psico-fisica di terze persone.

21.- Consulenza in gruppo

Nel caso di consulenza che si svolga in gruppo, il consulente è tenuto ad invitare con fermezza gli utenti ad attenersi alla riservatezza per quanto riguarda la composizione del gruppo stesso, ai contenuti e allo svolgimento delle sedute.

22.- Libera scelta

In ogni contesto professionale il consulente deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata da parte dell'utente la libertà di scelta del professionista cui rivolgersi.

23.- Incompatibilità professionale

È professionalmente sconveniente e deontologicamente scorretto iniziare e mantenere un rapporto professionale con persone con le quali si sia in rapporto di stretta parentela o con le quali si abbiano relazioni affettive o sessuali.

È doveroso astenersi dall'instaurare dette relazioni, pena la cessazione immediata della prestazione.

24.- Interruzione del rapporto professionale

Se, dopo attenta valutazione, il consulente constata che l'utente non trae alcun beneficio dalle sedute e che non è ragionevolmente prevedibile che trarrà giovamento dal loro proseguimento, concorda l'interruzione del rapporto di consulenza.

Parimenti il consulente rispetta gli ambiti e i limiti della sua professione; egli, di propria iniziativa o se richiesto, indirizza opportunamente l'utente della prestazione ad altri consulenti o a professionisti di altre discipline.

25.- Controindicazione al rapporto professionale

Il consulente, quando riconosce che i propri problemi personali o le proprie particolari sensibilità o reattività in determinati campi possono rendere inadeguata la propria prestazione, si astiene dall'intraprendere o dal proseguire il rapporto professionale.

A.I.C.C.e F. - CODICE DEONTOLOGICO

PROCEDURE DI LAVORO

26.- Documentazione

Il consulente documenta la propria attività di lavoro tramite la tenuta di una cartella personale per ogni utente e/o per ogni coppia ovvero nucleo familiare.

27.- Custodia delle cartelle

Tutti i documenti sono custoditi con riservatezza, sotto la diretta cura e responsabilità del consulente, per la salvaguardia del segreto professionale.

28.- Invio a specialisti

Se lo svolgimento della consulenza ovvero l'utente della prestazione lo richiede, il consulente invia il soggetto e, se del caso, lo presenta a colleghi ovvero ad altri professionisti, specialisti od esperti in precisate discipline, tenendo conto delle loro specifiche competenze e modo d'intervento

29.- Riserbo professionale

Il consulente non esprime valutazioni e giudizi professionali relativi alla sua attività che non siano fondati sulla conoscenza diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

30.- Ricerca e divulgazione

Il consulente si ritiene impegnato a comunicare all'Associazione i progressi delle proprie conoscenze e delle sue tecniche e metodologie di lavoro.

Parimenti promuove la divulgazione nella società civile di tali acquisizioni quando, a giudizio dell'Associazione, tali conoscenze abbiano significativa rilevanza in ordine al benessere umano e sociale.

RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI

31.- Inquadramento lavorativo

Il consulente svolge la propria opera in qualità di:

1. dipendente o collaboratore di una struttura di Ente pubblico o di Istituzione privata
2. libero professionista.

32.- Strutture operative

Di norma la struttura ove svolge la sua attività è un Consultorio familiare, di cui alla Legge 29 luglio 1975, n. 405 [G.U. 27.8.1975, n. 277], e successive modificazioni.

33.- Condizioni operative

Il consulente non accetta condizioni, situazioni e ambienti di lavoro che possano compromettere la propria autonomia e dignità professionale e il rispetto delle norme

dell'Associazione di categoria e del presente codice deontologico.

Si adopera affinché tali norme siano rispettate qualunque sia l'ambito lavorativo, la natura del suo rapporto di lavoro e la propria posizione gerarchica.

34.- Collaborazione operativa

Il consulente, quando opera in un'Istituzione e specificatamente in un Consultorio familiare, collabora con i diversi operatori e figure professionali, si avvale delle loro competenze specialistiche, contribuisce a perseguire le finalità e gli scopi dell'istituzione, partecipa attivamente al gruppo di lavoro interdisciplinare.

35.- Prestazioni professionali per terzi

Quando si acconsente a fornire prestazioni professionali, dietro richiesta di Enti, Istituzioni e soggetti esterni al rapporto di lavoro e di collaborazione, si è tenuti a chiarire con gli stessi e con l'utente della prestazione la natura e gli scopi dell'intervento, nonché l'uso al quale l'intervento è finalizzato, rilasciando possibilmente certificazioni di avvenuto intervento, senza entrare in merito ai contenuti dello stesso.

36.- Prestazioni a minori o interdetti

L'erogazione di prestazioni professionali a soggetti minorenni o interdetti è subordinata al consenso di chi esercita nei loro confronti la potestà genitoriale o la tutela, fatti salvi i casi in cui tali prestazioni siano ravvisate urgenti o indilazionabili per la salute, l'integrità e lo sviluppo psico-fisico dei soggetti indicati.

TARIFFA PROFESSIONALE

37.- Onorario

L'importo dell'onorario del consulente deve essere dignitoso.

38.- Prestazioni gratuite

Il consulente è libero di prestare la propria opera gratuitamente, anche se non è retribuito dall'Istituzione con cui collabora.

È compatibile con dette indicazioni, nell'ambito operativo di un'Organizzazione di volontariato ovvero di un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, usufruire del recupero delle spese sostenute.

39.- Pattuizione dell'onorario

L'onorario deve essere pattuito nella fase iniziale del rapporto professionale e non può

essere condizionato o subordinato ai risultati dell'intervento professionale.

40.- Informazioni

Il consulente, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce agli utenti informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità, gli scopi e la metodologia delle stesse, nonché, ove possibile, la prevedibile durata, anche se solo indicativa.

SANZIONI DISCIPLINARI

41. Sanzioni disciplinari

Il Consulente familiare che contravviene ad uno o più prescrizioni contenute nel presente Codice deontologico viene deferito al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, in relazione alla gravità delle infrazioni, alla loro reiterazione e al tipo di interesse offeso, potrà applicare la sanzione del richiamo scritto, della sospensione temporanea, del deponnamento dall'Elenco dei professionisti, della decadenza dall'Associazione.

42. Ricorsi.

Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia di deontologia professionale è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il giudizio dei Probiviri, da emanare entro tre mesi, è insindacabile.

NORME FINALI

43.- Riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal presente codice deontologico si fa riferimento alle norme e alla leggi dello Stato italiano e dell'Unione Europea ed in particolare all'art. 622 del Codice penale, alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (s.o. G.U. 8.1.1997, n. 5) corretta e integrata dal D. L.vo 9 maggio 1997, n.123 (G.U. 10.5.1997).
